



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 1700

Seduta del 28/12/2023

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*
ALESSANDRO BEDUSCHI
GUIDO BERTOLASO
FRANCESCA CARUSO
GIANLUCA COMAZZI
ALESSANDRO FERMI
PAOLO FRANCO
GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA
ELENA LUCCHINI
FRANCO LUCENTE
GIORGIO MAIONE
BARBARA MAZZALI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI
SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Guido Guidesi

Oggetto

ADEGUAMENTO DELLE MISURE DI INCENTIVAZIONE INQUADRATE NEL REGOLAMENTO (UE) N. 1407/2013 DEL 18 DICEMBRE 2013 (PROROGATO FINO AL 31 DICEMBRE 2023 DAL REG. (UE) 2020/972 DEL 2 LUGLIO 2020) A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2831/2023 DEL 13 DICEMBRE 2023 RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 107 E 108 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA AGLI AIUTI «DE MINIMIS»

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Armando De Crinito

Il Dirigente Gessyca Golia

L'atto si compone di 15 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- la legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e s.m.i.;
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro e la competitività” e s.m.i.;
- la legge regionale 24 settembre 2015, n. 26 “Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0” e s.m.i.;
- la legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 “Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della legge regionale 18 novembre 2003, n. 21”;
- la legge regionale 23 novembre 2016, n. 29 «Lombardia è ricerca e innovazione»;
- il Regolamento delegato (UE) N. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) valido anche per la programmazione 2021-2027;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2093/2020 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi nonché al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, “i Fondi SIE”) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia";
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 "Programma Regionale di Sviluppo Sostenibile della XII Legislatura";

RICHIAMATI:

- la D.G.R. XI/973 dell'11 dicembre 2018 "Criteri applicativi del Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative, in attuazione della Legge regionale n. 36 del 6 novembre 2015 – sostituzione della DGR 19 dicembre 2016, n. X/6019";
- Il d.d.u.o n. 4645 del 3 aprile 2019 con cui è stato approvato il "Bando - Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative in attuazione della D.G.R. n. 973 del 11 dicembre 2018";
- Il D.D.G. n. 12733 del 8 settembre 2022 "Fondo per il sostegno al credito per le imprese cooperative Lombarde di cui al d.d.u.o. n. 4645 del 3 aprile 2019 - Riapertura dello sportello per la presentazione delle domande", con cui sono state riattivate le procedure di presentazione delle domande di partecipazione a partire dal 15 settembre 2022 fino ad esaurimento delle risorse, comprese le eventuali economie derivanti dagli investimenti in corso di realizzazione per minore rendicontazione ovvero rinunce e decadenze;
- la D.G.R. 20 aprile 2020, n. XI/3074 "Misure di sostegno alla liquidità per la ripresa e la gestione dell'emergenza Covid 19: modifiche e incremento della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dotazione finanziaria della misura Credito Adesso di cui alla D.G.R. 26 ottobre 2011, n. IX/2411 e istituzione della nuova Linea di intervento "Credito Adesso Evolution" e s.m.i.;

- la D.G.R. 21 dicembre 2020, n. XI/4097 che ha approvato i "Criteri applicativi della misura fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde in attuazione della L.R. 36 del 6 novembre 2015";
- la D.G.R. 29 marzo 2021 n. XI/4478 "Modifiche alla D.G.R. n. XI/4097 del 21/12/2020 Criteri applicativi della misura fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde in attuazione della L.R. 36 del 6 novembre 2015 - Approvazione dei nuovi criteri" di modifica dei criteri della misura a fronte degli effetti perduranti della crisi da Covid 19;
- il d.d.u.o. 27 maggio 2021, n. 7203 con il quale è stato approvato il bando "Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde";
- il d.d.u.o. 08 aprile 2022, n. 4776 "Bando fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde riattivazione delle procedure di presentazione delle domande di cui alla D.G.R. n. XI/4478 del 29 marzo 2021 ed al bando attuativo d.d.u.o. 27 maggio 2021 n. 7203 con la riapertura dello sportello dalle ore 10:00 del 20/04/2022 in attuazione della D.G.R. n. XI/6226 del 04/04/2022" che ha disposto la riapertura dello sportello e la proroga del termine alle ore 12:00 del 30 dicembre 2022;
- la D.G.R. 4 dicembre 2023, n. XII/1490 che ha approvato i criteri dello sportello 2024 del Fondo per la capitalizzazione delle cooperative lombarde;
- la D.G.R. 12 maggio 2021, n. XI/4697 che ha approvato i criteri di una misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica e per la concessione della garanzia a sostegno delle piccole e medie imprese (PMI) che, in data successiva alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione della D.G.R. abbiano deliberato, sottoscritto e versato un aumento di capitale e presentato alla Regione un programma di investimento, con contestuale richiesta di finanziamento regionale, negli ambiti strategici della programmazione regionale;
- il d.d.u.o. 30 giugno 2021, n. 8917 che, in attuazione della richiamata D.G.R. 12 maggio 2021, n. XI/4697 ha approvato il Bando "Patrimonio Impresa – Misura per favorire il rafforzamento patrimoniale delle PMI lombarde e la ripresa economica";
- la D.G.R. 11 ottobre 2021, n. XI/5375 che ha approvato i criteri del "Fondo Confidiamo nella ripresa" poi modificati con la D.G.R. 17 ottobre 2022, n. XI/7156 per rispondere alla crisi energetica conseguente al conflitto tra Russia e Ucraina;
- il d.d.u.o. 27 ottobre 2022, n. 15424 con cui, in attuazione della richiamata



Regione Lombardia

LA GIUNTA

D.G.R. 17 ottobre 2022, n. XI/7156 è stato approvato il bando per la presentazione da parte dei Confidi delle domande di agevolazione dei soggetti beneficiari sul fondo "Confidiamo nella ripresa - Energia";

- la D.G.R. 8 novembre 2021, n. XI/5479 "Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Cariplo per il supporto allo sviluppo del programma di accelerazione internazionale promosso in collaborazione con Skydeck Berkeley e approvazione dei criteri per la concessione dei contributi alle imprese nell'ambito del programma di accelerazione" e s.m.i.;
- la D.G.R. 26 aprile 2022, n. XI/6306 che ha approvato i criteri applicativi della misura "Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica delle micro e piccole imprese del commercio, della ristorazione e dei servizi" e s.m.i., finalizzata a favorire l'efficientamento energetico delle imprese del commercio, dei pubblici esercizi e dei servizi al fine di ridurre il consumo di energia e, pertanto, risparmiare i relativi costi migliorando, al contempo, l'impronta ecologica delle imprese;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 68 del 26 maggio 2022 con cui, in attuazione dei criteri di cui alla richiamata D.G.R. 26 aprile 2022, n. XI/6306, è stato approvato il Bando "Efficienza energetica – Contributi per favorire l'efficienza energetica delle micro e piccole imprese del commercio, della ristorazione e dei servizi" con la scadenza per la presentazione della domanda di contributo corredata dalla rendicontazione entro le ore 16.00 del 15 Dicembre 2022;
- la D.G.R. 20 novembre 2023, n. XII/1396 che ha incrementato la dotazione finanziaria della misura Investimenti per la ripresa 2022: linea efficienza energetica delle micro e piccole imprese del commercio, della ristorazione e dei servizi", di cui alla D.G.R. 26 aprile 2022, n. XI/6306, di un importo pari a euro 1.415.976, 82 per consentire il finanziamento delle n. 74 domande in lista d'attesa;
- la D.G.R. 28 dicembre 2022, n. XI/7701 con cui la Giunta Regionale ha:
 - confermato il sostegno all'iniziativa di ESA BIC Milano all'interno del Distretti di Innovazione di Bovisa del Politecnico, garantendo il cofinanziamento volto a coprire la quota del finanziamento necessario per concedere i contributi alle start up incubate non coperte dal contributo ESA;
 - previsto il sostegno regionale all'iniziativa con un contributo complessivo di 375.000,00 euro a copertura del triennio 2023-2025, destinato a coprire la concessione dei contributi (grant) alle imprese incubate nel primo triennio del progetto;
- la D.G.R. 3 maggio 2023, n. XII/231 avente ad oggetto: "Start Cup Lombardia



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2023 - Approvazione dello schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e l'Università di Milano-Bicocca, il Politecnico di Milano, l'Università Bocconi e l'Università degli studi di Milano per la realizzazione della competition e del premio nazionale per l'innovazione – PNI 2023 e definizione dei criteri per l'attuazione dell'iniziativa”;

- il d.d.s. 29 giugno 2023, n. 9730 con cui è stato approvato il Regolamento Start Cup Lombardia 2023 – Edizione XXI, in attuazione alla D.G.R. XII 231/2023;
- la D.G.R. n. XII/1319 del 13 novembre 2023 “Misura Re-Impresa – Approvazione dei criteri applicativi e della garanzia ex l.r. 7 agosto 2023, n. 2”, misura a sostegno delle imprese in temporanea difficoltà;
- la D.G.R. 18 settembre 2023, n. XII/969 che ha approvato i criteri per l'emanazione del “Bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo 2023”;
- il d.d.u.o. 16 ottobre 2023, n. 15718 di “Approvazione del bando di sostegno alle imprese di intrattenimento da ballo 2023”, in attuazione della D.G.R. 18 settembre 2023, n. XII/969;
- la D.G.R. 9 ottobre 2023, n. XII/1094, che ha approvato i criteri per l'emanazione del “Bando di sostegno al sistema fieristico lombardo 2024”, inviando tale proposta al Consiglio Regionale per il parere della competente Commissione ai sensi dell'art. 147, c. 3 della l.r. 6/2010;
- la D.G.R. 23 ottobre 2023, n. XII/1185 che ha approvato i suddetti criteri in via definitiva, come dettagliati nell'Allegato 1 della stessa, a seguito del parere positivo della Commissione consiliare;
- il d.d.u.o. 27 ottobre 2023, n. 16729 che, in attuazione della D.G.R. XII/1185/2023, ha approvato il “Bando di sostegno al sistema fieristico lombardo 2024”;
- la DGR XII/1187 del 23 ottobre 2023 “2021IT16RFPR010 – Istituzione della misura per il rafforzamento delle filiere produttive e degli ecosistemi industriali a valere sulle azioni 1.3.4. “Sostegno al rafforzamento delle Reti e delle aggregazioni di imprese” e 1.1.1. “Sostegno agli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione” del PR FESR Lombardia 2021-2027 e approvazione dei criteri applicativi;
- la D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7535 che ha approvato la “Linea Competenze 21-27 per l'innovazione green e digitale delle imprese lombarde”, per sostenere la crescita delle imprese e il progressivo, cambiamento verso modelli di impresa più innovativi e maggiormente sostenibili, tramite un intervento di voucher formativo a favore delle imprese lombarde e i relativi criteri applicativi;
- il d.d.u.o. 4 luglio 2023, n. 10029 del 4 luglio 2023 con cui è stato approvato l'avviso pubblico per l'assegnazione di voucher aziendali a catalogo per interventi di formazione ex D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7535;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la D.G.R. 15 dicembre 2022, n. XI/7595 che, tra l'altro ha istituito la misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale" suddivisa in due aree: Area 1 "Sviluppo aziendale Lombardia", Area 2 "Sviluppo aziendale nelle aree destinatarie degli aiuti a finalità regionale" e istituito la misura "Investimenti – Linea Green";
- il d.d.u.o. 29 marzo 2023, n. 4640 con cui è stato approvato l'avviso della misura "Investimenti – Linea Sviluppo Aziendale" in attuazione della D.G.R. 7595/2022;
- il d.d.u.o. 29 marzo 2023, n. 4648 con cui è stato approvato l'Avviso della misura "Investimenti – Linea Green" in attuazione della D.G.R. 7595/2022, di seguito "Avviso";
- la D.G.R. 28 dicembre 2022 n. XI/7699 che ha approvato i criteri per l'attivazione dello sportello 2023 del bando "Nuova Impresa" e s.m.i.;
- la Determinazione del Direttore Operativo di Unioncamere Lombardia n. 29 del 28 febbraio 2023 con la quale, in attuazione della richiamata D.G.R. 28 dicembre 2022, è stato approvato il bando Nuova Impresa sportello 2023 con apertura per la presentazione delle domande 27 aprile 2023 e chiusura, per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, al 28 marzo 2024;
- la D.G.R. 10 luglio 2023, n. XII/614 "Misura "Export 2023: nuovi mercati per le micro e piccole imprese lombarde" nell'ambito dell'accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo 2019-2023 – Approvazione dei criteri attuativi" e s.m.i.;
- la Determinazione del direttore operativo di Unioncamere Lombardia n. 102 del 14/07/2023 "Approvazione del bando Export 2023" e s.m.i., con apertura alle ore 10.00 del 20 luglio 2023 fino alle ore 12.00 del 8 novembre 2023;
- la D.G.R. 24 luglio 2023, n. XII/737 che, tra l'altro, ha approvato i criteri applicativi della misura "Microcredito" a valere sull'azione 1.3.3 "Sostegno agli investimenti delle PMI" del PR FESR Lombardia 2021-2027
- il d.d.s. 24 ottobre 2023 n. 16379 che ha approvato l'avviso della misura "Microcredito" in attuazione alla D.G.R. n. XII/737/2023 con apertura per la presentazione delle domande dal 15 gennaio 2024;
- la D.G.R. 18 settembre 2023, n. 970 "Approvazione dei criteri e modalità per una seconda attuazione sperimentale del riconoscimento "Qualità artigiana" istituito ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 28 aprile 2021, n. 5 di "Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (disciplina istituzionale dell'artigianato lombardo) – Annualità 2023";
- la Determinazione del direttore operativo di Unioncamere Lombardia n. 139 del 04/10/2023 "Approvazione bando Qualità artigiana - seconda edizione e



Regione Lombardia

LA GIUNTA

relativo progetto”, con apertura alle ore 11.00 del 16 ottobre 2023 fino alle ore 12.00 del 31 dicembre 2023;

- la D.G.R. 13 novembre 2023, n. 1321 “Incremento dotazione finanziaria del bando per una seconda attuazione sperimentale del riconoscimento “Qualità artigiana” istituito ai sensi dell’art 1 della legge regionale 28 aprile 2021, n. 5 di “Modifica alla legge regionale 16 dicembre 1989, n. 73 (disciplina istituzionale dell’artigianato lombardo) – Annualità 2023 ex DGR n. 970 del 18 settembre 2023;
- la D.G.R. 13 novembre 2023, n. XII/1320 che ha approvato i criteri della misura “Basket Bond Lombardia per filiere sostenibili, innovative e competitive”, per brevità anche “Basket Bond filiere Lombardia - BB FI.LO.”, a valere sulle azioni 1.3.4 e 2.6.1 del PR FESR 2021-2027 Lombardia;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);

DATO ATTO che nelle misure di cui agli atti prima richiamati nell’inquadramento aiuti di stato è previsto:

- che i contributi a fondo perduto o quota dell’agevolazione siano concessi nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» e in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di “impresa unica”), 3 (aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- che nel rispetto dei principi generali del Reg. 1407/2013 la concessione dell’intervento agevolativo non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all’art. par. 1 e 2 e i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all’art. 1 del Regolamento (UE) 1407/2013;
 - informi per le PMI iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell’art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della



Regione Lombardia

LA GIUNTA

definizione del perimetro di impresa unica;

- informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) 1407/2013 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- che qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.7 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- le agevolazioni in forma di prestiti o garanzie non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) N. 1407/2013 e s.m.i. e, qualora grande, si trovino in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a B;
- di demandare a successivo provvedimento l'adeguamento dell'inquadramento aiuti a seguito dell'approvazione del nuovo regolamento de minimis come di seguito indicato:
 - per modifiche ampliative con una eventuale deliberazione della Giunta Regionale;
 - per modifiche restrittive, obbligatoriamente applicabili, con provvedimento del Dirigente competente;

VISTO il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 4 (Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);

DATO ATTO che Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 stabilisce:

- all'art. 7.1 che si applica agli aiuti concessi anteriormente alla sua entrata in vigore purché soddisfino tutte le condizioni di cui al regolamento;
- all'art. 8 che entra in vigore il 1° gennaio 2024 e si applica fino al 31 dicembre 2030;
- all'art. 3.2 i massimali degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- all'art. 4 nuovi elementi da considerare nella concessione di prestiti e garanzie come di seguito indicato:
 - 4.3 *“gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:*
 - a) *il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-», e uno dei due seguenti valori:*
 - b) *il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo preso in prestito e ammonta a 1.500.000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 750.000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale prestito viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento; o*
 - c) *l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione”;*
 - 4.6 *“Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:*
 - a) *il beneficiario non è né oggetto di procedura concorsuale per insolvenza né soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Per le grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a «B-», e uno dei due seguenti valori:*
 - b) *la garanzia non supera in alcun momento l'80% del prestito sotteso, le perdite sono sostenute proporzionalmente e nello stesso modo dal prestatore e dal garante, i recuperi netti provenienti dalla soddisfazione dei crediti con le coperture fornite dal mutuatario riducono proporzionalmente le perdite sostenute dal prestatore e dal garante e l'importo garantito è di 2.250.000 EUR con una durata della garanzia di cinque anni o l'importo garantito è di 1.125.000 EUR con una durata della garanzia di dieci anni; se l'importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l'equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2; o

c) l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; o

d) prima dell'attuazione dell'aiuto

i) il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento e approvato dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive; e

ii) tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del regolamento;

- *4.7. Gli aiuti conservati da un intermediario finanziario che attua uno o più regimi di aiuti «de minimis» che siano disponibili a parità di condizioni a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:*

a) l'intermediario finanziario trasferisce ai beneficiari il vantaggio ricevuto attraverso le garanzie statali fornendo ai beneficiari prestiti senior con tassi di interesse o requisiti di garanzia inferiori e ciascuna garanzia non supera l'80 % del prestito sotteso; e

b) i prestiti «de minimis» garantiti sono concessi a beneficiari che si trovano in una situazione comparabile ad un rating di credito di almeno «B-» e l'importo totale di tali prestiti è:

i) inferiore a 10 milioni di EUR oppure

ii) inferiore a 40 milioni di EUR e ciascun prestito «de minimis» individuale garantito non supera i 100 000 EUR.

Se un intermediario finanziario detiene un importo inferiore a 10 milioni di EUR di prestiti «de minimis», a norma della lettera b), punto i), o a 40 milioni di EUR, a norma della lettera b), punto ii), l'equivalente sovvenzione lordo attribuibile a ciascun importo viene calcolato in proporzione al massimale pertinente di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento”;

- *all'art. 6 che gli Stati membri provvedono affinché, a partire dal 1° gennaio 2026, le informazioni sugli aiuti «de minimis» concessi siano inserite in un registro centrale a livello nazionale o dell'Unione. Le informazioni inserite nel registro centrale comprendono l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il*



Regione Lombardia

LA GIUNTA

settore interessato sulla base della classificazione statistica delle attività economiche nell'Unione («classificazione NACE»). Gli Stati membri inseriscono le informazioni nel registro centrale sugli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro interessato entro 20 giorni lavorativi dalla concessione dell'aiuto. Gli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» comunicano allo Stato membro a cadenza trimestrale l'importo totale degli aiuti «de minimis» da essi ricevuti su base trimestrale entro dieci giorni dalla fine di un determinato trimestre. La data di concessione è l'ultimo giorno di un trimestre. Tali informazioni sugli aiuti «de minimis» ricevuti dagli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis» sono registrate entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione. Gli Stati membri conservano le informazioni registrate relative agli aiuti «de minimis» per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di concessione degli aiuti;

RITENUTO di adeguare da subito le disposizioni de minimis per le misure di cui al presente provvedimento aumentando i massimali concedibili e stabilendo che:

- nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023 la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. par. 1 e 2 e i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
- in relazione all'art. 3.7, qualora la concessione di nuovi Aiuti in “de minimis” comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- le agevolazioni in forma di prestiti o garanzie non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) n.



Regione Lombardia

LA GIUNTA

2831/2023 e s.m.i. e, qualora grande, si trovino in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a «B-»;

- gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";

RICHIAMATO il considerando 22 del Regolamento (UE) 2831/2023 che stabilisce quanto segue: *"nel caso in cui gli aiuti «de minimis» siano attuati tramite intermediari finanziari, gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che questi non ricevano alcun aiuto di Stato. Tale obiettivo può essere raggiunto, ad esempio, i) chiedendo agli intermediari finanziari che fruiscono di una garanzia dello Stato di pagare un premio conforme al mercato o ii) di trasferire integralmente qualsiasi vantaggio ai beneficiari finali, o iii) facendo rispettare il massimale «de minimis» e le altre condizioni del presente regolamento al livello degli intermediari. Per semplificare il trattamento degli intermediari finanziari che attuano regimi di aiuti «de minimis», nei casi in cui gli Stati membri si avvalgano dell'opzione iii), è opportuno che il presente regolamento preveda norme chiare, che siano di facile applicazione e tengano conto dell'importo complessivo dei prestiti che comportano aiuti «de minimis» emessi dall'intermediario finanziario nell'arco di tre anni. In base all'esperienza acquisita, la Commissione ritiene che gli intermediari finanziari che concedono prestiti garantiti e che utilizzano un meccanismo volto a trasferire i vantaggi ai beneficiari finali ricevano un equivalente sovvenzione lordo che non supera il massimale «de minimis» se l'importo totale del portafoglio dei prestiti «de minimis» garantiti è inferiore a 10 milioni di EUR o se l'importo totale del portafoglio dei prestiti «de minimis» garantiti è inferiore a 40 milioni di EUR ed è composto da prestiti «de minimis» individuali di importo inferiore a 100.000 EUR, a condizione che il regime «de minimis» sia disponibile, a parità di condizioni, a tutti gli intermediari finanziari che operano nello Stato membro interessato";*

DATO ATTO che per le misure oggetto del presente provvedimento che prevedono garanzie e prestiti, l'aiuto è trasferito integralmente dagli intermediari finanziari, che sono selezionati con procedure di convenzionamento sempre aperte ovvero da Finlombarda S.p.A. società in house di Regione Lombardia, ai beneficiari;

DATO ATTO che il Comitato di Valutazione Aiuti di Stato di cui al decreto del Segretario Generale 8 novembre 2021, n. 15026 ex DGR 11 ottobre 2021, n. XI/5371 "XVI Provvedimento Organizzativo", si è espresso favorevolmente nella seduta del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

19 dicembre 2023;

VISTI gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale" nonché i provvedimenti della XII Legislatura e, in particolare, la DGR n. XII/628 del 13 luglio 2023 "IX Provvedimento Organizzativo 2023" on la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente della Struttura Start Up, Innovazione e Accesso al credito per le imprese a Gessyca Golia;

ALL'UNANIMITA' dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di adeguare da subito le disposizioni de minimis per le misure di cui al presente provvedimento aumentando i massimali concedibili e stabilendo che:
 - nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023 la concessione dell'intervento agevolativo non è rivolta a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. par. 1 e 2 e i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:
 - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - informi per i lavoratori autonomi con partita IVA individuale attiva non iscritti al Registro delle Imprese sulle relazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;
 - qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- le agevolazioni in forma di prestiti o garanzie non sono concesse alle imprese che sono oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfino le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei propri confronti di una tale procedura su richiesta dei creditori ex art. 4 par. 6 del Reg (UE) n. 2831/2023 e s.m.i. e, qualora grande, si trovino in una situazione comparabile a un rating del credito inferiore a «B-»;
 - gli obblighi di monitoraggio di cui all'art. 6 del regolamento (UE) n. 2831/2023 sono assolti attraverso il Registro Nazionale Aiuti di cui al D.M. 31 maggio 2017 n. 115 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato";
2. di confermare tutte le ulteriori disposizioni delle misure di cui al presente provvedimento;
 3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L., sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it) e sul portale Bandi on line (www.bandiregione.lombardia.it);
 4. di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda S.p.A. e Unioncamere Lombardia in qualità di soggetti gestori delle misure oggetto del presente provvedimento;
 5. di demandare eventuali ulteriori specifiche al Dirigente competente della Direzione Generale Sviluppo Economico;
 6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente provvedimento si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge